

LICEO
STATALE
D'ARTE
E ROSSI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"

VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583
DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE)
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
SEDE STACCATA "Henri Matisse" Cave (RM) – SEDE STACCATA "C.C.F. Rebibbia"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Art.1

Il presente Regolamento attua le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 24.06.1998 n. 249, "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria", della legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione" e della legge n. 71 del 29 maggio 2017.

Art.2

Il presente Regolamento recepisce le linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 "Scuola e legalità", per cui: "la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento", le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo MIUR Aprile 2015 e i successivi *Orientamenti*.

Art.3

Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni e ricorsi, completando così il vigente Regolamento d'Istituto.

Finalità

Art.4

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Gli stessi mirano a promuovere i valori di coscienza civica e di solidarietà e a garantire la tutela della dignità della persona e del rispetto della legalità.

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Art.5

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi d'istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal PTOF.

Art.6

Nell'ambito della previsione generale e nell'elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le sotto specificate violazioni disciplinari da applicare in contesto scolastico e nello svolgimento di attività all'esterno della scuola (es: visite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO, ecc.):

A) Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico:

LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"

VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583
DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE)
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
SEDE STACCATA "Henri Matisse" Cave (RM) – SEDE STACCATA "C.C.F. Rebibbia"

1. assenze e/o ritardi ripetuti privi di adeguata motivazione e/o in coincidenza di verifiche
 2. falsificazioni di firme e/o documenti
 3. ritardi al rientro dall'intervallo e/o al cambio dell'ora
 4. mancata esecuzione delle attività in classe
 5. uscita non autorizzata dall'edificio scolastico
 6. utilizzo indebito delle uscite di sicurezza
 7. disturbo dell'attività didattica
 8. mancata giustificazione dell'assenza entro il terzo giorno
 9. abbigliamento inadeguato e non conforme al contesto scolastico e alla civile convivenza
- B) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica:
1. educazione nel comportamento da osservare con tutti i componenti della comunità scolastica (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti)
 2. rispetto dell'incolumità fisica
 3. sottrazione indebita di beni
 4. introduzione e uso nell'Istituto di alcolici e/o sostanze stupefacenti
 5. divieto di fumo nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze
 6. divieto dell'utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante le lezioni, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente, e comunque nel rispetto del diritto della riservatezza
 7. rispetto del valore fondamentale della dignità della persona, così come anche previsto dalla legge n. 71 del 2017 (vedi allegato REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO)
 8. atti contrari all'ordinario svolgimento della didattica, che sono ritenuti rilevanti, gravi o gravissimi, in funzione del ruolo assunto, ove comportino l'interruzione del pubblico servizio e/o danni alla struttura, agli ambienti, agli arredi e alle attrezzature il cui risarcimento ricade sui soggetti coinvolti e su chi esercita la responsabilità genitoriale.
- C) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature:
1. sottrazione indebita di beni dell'Istituto
 2. rispetto dei beni scolastici quali arredi e/o attrezzature, evitandone il danneggiamento (parziale o totale) e/o la inutilizzabilità
 3. osservanza del decoro e della pulizia dell'Istituto
 4. rispetto dei regolamenti di laboratorio e dei relativi spazi

LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"

VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583
DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE)
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
SEDE STACCATA "Henri Matisse" Cave (RM) – SEDE STACCATA "C.C.F. Rebibbia"

Art.7

Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, (così come previsto dall'art. 1 della Legge n. 71 del 2017), gli atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (cfr. DPR235/07 art. 1 di modifica dell'art. 4 del DPR 249/98) e/o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento, ecc.).

Principi e procedimenti in materia di sanzioni

Art.8

La responsabilità disciplinare è personale.

Art.9

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.

Art.10

La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

Art.11

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione, finalizzate all'educazione e alla formazione dello studente e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art.12

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta (nota disciplinare);
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- allontanamento dalla comunità scolastica, fino al termine dell'anno scolastico o anche con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato.
- risarcimento del danno;

Le sanzioni, a richiesta degli studenti e delle famiglie, possono essere commutate in attività di diversa tipologia (esempi: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.). Tali misure possono configurarsi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Nell'applicazione delle sanzioni, ad ogni buon conto, la scuola dovrà ispirarsi al principio di gradualità. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed

LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"

VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583
DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE)
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
SEDE STACCATA "Henri Matisse" Cave (RM) – SEDE STACCATA "C.C.F. Rebibbia"

ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (DPR 249 del 1998 Art. 4, c. 5).

Art.13

Le sanzioni tengono conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione.

Ai sensi dell'art 4 dello Statuto dello Studente può essere offerto dall'Organo competente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. Per ogni genere di infrazione, anche in aggiunta ad altri provvedimenti disciplinari, possono essere disposte sanzioni compensative (attività in favore della comunità scolastica) e sanzioni restitutive e riparative (attività volte a riparare l'offesa o il danno arrecato in favore ed in accordo della persona offesa).

Se esistono le condizioni per il coinvolgimento delle famiglie per ogni genere di infrazione, anche in aggiunta ad altri provvedimenti disciplinari, vengono disposte dalla famiglia su proposta del consiglio di classe sanzioni familiari (ridefinizione ed impegni e degli orari extra scolastici, riduzione dei rinforzi materiali).

Art.14

Le violazioni disciplinari individuate nell'art. 6 si configurano di entità lieve, rilevante o grave e prevedono le sanzioni, con relativo organo sanzionatore, indicate nella allegata Tabella A, che è parte integrante del presente Regolamento. Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli indicati all'art. 7, e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art. 4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.15

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

La reiterazione di comportamenti scorretti anche di lieve entità, ma tali da comportare ammonizioni scritte fino a un numero di tre, comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza da parte dell'organo sanzionatore individuato nella allegata Tabella A.

Art.16

Per violazioni non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate (A–B–C) sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente entità.

Art.17

La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto entro max. 7 giorni dall'evento (dalla sua conclusione nel caso sia protratto nel tempo) o dalla scoperta dello stesso, ed è comminata dall'organo sanzionatore individuato nella allegata Tabella A entro i successivi 5 giorni: in caso l'organo sanzionatore sia il Consiglio di classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti.

LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"

VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583
DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE)
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
SEDE STACCATA "Henri Matisse" Cave (RM) – SEDE STACCATA "C.C.F. Rebibbia"

È dovere dello studente sanzionato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale astenersi, qualora faccia parte dell'organo sanzionatore: in tal caso il Dirigente Scolastico procede alla sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, fino all'esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di Stato, l'istituto deve promuovere – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento anche temporaneo dalla comunità scolastica deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.

Art.18

La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento degli eventuali danni arrecati non esclude l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Art.19

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.20

In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l'interesse della collettività (cfr. art. 7), il Dirigente Scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente.

Organo di garanzia e ricorsi

Art.21

All'atto del suo insediamento il Consiglio d'Istituto nomina l'Organo di garanzia con i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi contro le sanzioni di cui al seguente articolo.
- decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello "Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo di garanzia è composto da due docenti, 1 genitore, 1 studente designati dal Consiglio d'Istituto. È presieduto dal Dirigente Scolastico. L'elezione dei membri avviene contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto; in caso di decadenza dei membri si procede ad elezione suppletiva. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"

VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583
DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE)
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
SEDE STACCATA "Henri Matisse" Cave (RM) – SEDE STACCATA "C.C.F. Rebibbia"

Art.22

Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.

Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

L'alunno/a componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.

In caso di incompatibilità si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa componente, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente scelto dal Dirigente Scolastico.

Art.23

Contro le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all'Organo di garanzia, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. L'Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza dei membri; l'astensione al voto non influisce sul conteggio dei voti. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art.24

È possibile un'ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d'istituto, è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale del parere vincolante dell'organo di garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia dell'istituto o dalla scadenza del termine di decisione ad esso attribuito.

LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"

VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – C.F. 80203770583
 DISTRETTO 13 – COD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
 RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO – ROMA) – RMSD60512 (PERCORSO II° LIVELLO – CAVE)
 www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
 SEDE STACCATA "Henri Matisse" Cave (RM) – SEDE STACCATA "C.C.F. Rebibbia"

TABELLA A Mancanze disciplinari – Sanzioni – Organo sanzionatore – Ricorsi

MANCANZA DISCIPLINARE	ENTITÀ DELLA MANCANZA	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORE	ORGANO PER IL RICORSO	TERMINE DEL RICORSO
A3 - A4 - A6 - A7 - A8 - A9 B5	Lieve	Ammonizione scritta	Docente	Dirigente Scolastico	5 giorni
A1 - A4 - A7 A8 - A9 B1 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8	Rilevante/lieve reiterata	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	5 giorni
	Rilevante reiterata	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 5 giorni)	Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti elette	Organo Garanzia di	15 giorni
A2 - A5 B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 C1 - C3 - C4	Grave	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 giorni)	Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti elette	Organo Garanzia di	15 giorni
	In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie astratta di reato	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 16 giorni fino al termine delle lezioni)	Consiglio di Istituto sentito il Consiglio di Classe	Organo Garanzia di	15 giorni

N.B. Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata (cfr. anche art. 18).